



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Montescano (PV) - Relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020. - Chiusura dell'istruttoria.

Dall'analisi delle relazioni dell'organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tenuto altresì conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell'organo di revisione, si dispone l'archiviazione del procedimento.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) l'attenta verifica dei presupposti per la costituzione della cassa vincolata, e in caso positivo, la determinazione della stessa con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, che dev'essere comunicato al tesoriere;
- 2) la scrupolosa osservanza dei pertinenti principi contabili nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che salve documentate e motivate eccezioni, dev'essere calcolato e risultare congruo per ciascuna tipologia dell'entrata. Il punto 3.3 del principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, precisa che fino a quando il FCDE non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.



CORTE DEI CONTI

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI